

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare»

del 19 giugno 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola
dell'infanzia e nella scuola elementare», depositata il 17 dicembre 2013²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 2014³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 17 dicembre 2013 «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 3–7

³ L'educazione sessuale spetta ai genitori.

⁴ Lezioni volte a prevenire gli abusi su minori possono essere impartite a cominciare dalla scuola dell'infanzia. Tali lezioni non contemplano elementi di educazione sessuale.

⁵ Lezioni facoltative di educazione sessuale possono essere impartite dagli insegnanti di classe a fanciulli e adolescenti che hanno compiuto il nono anno di età.

⁶ Lezioni obbligatorie destinate alla trasmissione di informazioni sulla riproduzione e sullo sviluppo umani possono essere impartite dagli insegnanti di biologia a fanciulli e adolescenti che hanno compiuto il dodicesimo anno di età.

⁷ I fanciulli e gli adolescenti non possono essere costretti a seguire lezioni di educazione sessuale che oltrepassano i limiti anzidetti.

¹ RS **101**

² FF **2012** 5159

³ FF **2015** 661

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 19 giugno 2015

Il presidente: Stéphane Rossini

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2015

Il presidente: Claude Hêche

La segretaria: Martina Buol